

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione IV - Dell'annotazione

Art. 65 (Cancellazione dell'annotazione)

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.], oppure se nel caso dell'art. 63 l'azione non è stata promossa entro il termine prescritto, l'annotazione della litigiosità deve essere cancellata a domanda della controparte.

Se invece l'intavolazione impugnata viene in tutto o in parte revocata con sentenza passata in giudicato od in via di transazione [1965 c.c.], deve ordinarsi a domanda dell'attore la cancellazione dell'intavolazione contestata nel modo e nei limiti che risultano dalla sentenza o dalla transazione. Contemporaneamente dovrà ordinarsi la cancellazione dell'annotazione di litigiosità e di tutte le intavolazioni e prenotazioni, che sul diritto cancellato siano state conseguite in seguito alle domande presentate dopo la presentazione della domanda di annotazione della litigiosità.

Note

Titoli idonei a richiedere la cancellazione dell'annotazione della litigiosità sono:

- Atto negoziale di rinuncia al diritto d'impugnazione nelle forme dall'art 31 L.T.
- Provvedimento giudiziale divenuto inoppugnabile che dichiara l'intervenuta estinzione del giudizio d'impugnazione
- Sentenza passata in giudicato che respinga l'impugnazione